



Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Pascoli  
Margherita di Savoia (BT)

Circ. n. 37

Margherita di Savoia, 25/09/2023

Alla cortese attenzione dei Sigg. Docenti  
Dei Sigg. Genitori  
Degli Alunni  
All’Albo della Scuola  
I.C. “Papa Giovanni XXIII-Pascoli”  
Al Sito Web

**Oggetto:** Registro Elettronico

Il registro elettronico, documento di particolare importanza sia sul piano didattico-formativo che su quello giuridico-amministrativo, ha necessità di essere **regolarmente e tempestivamente** aggiornato. Questo è quanto prevede la normativa vigente anche a seguito di un insieme di norme che attribuiscono, anche indirettamente e anche in forma estensiva della normativa vigente e della giurisprudenza, allo stesso, forma di **atto pubblico**. Il registro elettronico andrebbe giornalmente aggiornato nella parte che prevede la registrazione dei voti relativi alle valutazioni scritte e orali, degli argomenti delle lezioni e dei compiti assegnati, della metodologia di lavoro utilizzata, dei giorni e degli orari di ricevimento delle famiglie. Nel merito, da un punto di vista giuridico ed amministrativo, è utile rilevare che: il Registro Elettronico assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti. Il registro è un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto e deve avere carattere di **immodificabilità** ed integrità. Pertanto, il docente avrà cura di svolgere tale mansione con correttezza e buona fede, conservando accuratamente la password senza condividerla con nessuno. **La mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto “falso in atto pubblico”**, anche alla luce della legge 241/90 che consente a chi ne abbia titolo, di richiedere copia della documentazione, per cui i registri e i verbali devono essere producibili in copia. la firma su registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti ed espletato in classe. Pertanto:

- Il docente E’ TENUTO a compilare il registro in modo completo;
- Il docente NON PUO’ trascrivere SOLO una parte dell’assegno (anche perché i gruppi whatsapp non hanno nessun valore di atto ufficiale e nessuna pretesa di autenticità informativa);
- Il docente NON PUO’ “SNOBBARE” affermando di non essere obbligato, perché c’è in realtà una normativa sostanziosa, della quale sarà opportuno prendere atto.

D’altro canto, i genitori sono tenuti a consultare sistematicamente il registro elettronico e a prendere atto di quanto comunicato su di esso relativamente al/la proprio/a figlio/a e/o alla rispettiva classe.

A tal fine, si invitano i genitori che non abbiano ancora ritirato le credenziali di accesso a presentarsi in segreteria per ottemperare all’obbligo. **A partire, inoltre, da ottobre 2023 sarà possibile giustificare le assenze non più tramite libretto ma solo ed esclusivamente tramite registro elettronico.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Margherita Di Pumpo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  
(Originale con firma autografa agli atti della scuola)